



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

OGGETTO: indicazioni in merito allo svolgimento nei giorni 5 e 6 novembre delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. 18 ottobre 2020.
Rif. prot. DAG n. 169176.E del 22 ottobre 2020.

Con la nota in oggetto è stata sottoposta a questo Ministero una richiesta di parere in ordine alla possibilità di differire le elezioni di rinnovo degli organi consiliari in scadenza, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in atto nel nostro Paese, la quale sembra presentare tratti di recrudescenza via via maggiori tanto da far dubitare che l'esercizio del diritto di voto alla totalità degli iscritti possa essere garantito in totale sicurezza.

Alla stregua di queste premesse, è stata pertanto richiesta a questo Ministero l'autorizzazione al differimento delle elezioni da tenere nel prossimo mese di novembre.

Fermo restando che compete esclusivamente all'organo consiliare dettare le opportune prescrizioni per la tutela della salute dei propri iscritti sulla base del quadro normativo e regolamentare di riferimento, è necessario premettere che le modalità, anche sul piano temporale, con cui procedere al rinnovo dei Consigli territoriali e di quello nazionale sono contenute in norme primarie, specificamente nel d. lgs. n. 139/2005, sicché esula dalle competenze di questo Ministero adottare provvedimenti autorizzativi che si tradurrebbero in violazione di legge.

Premesso allora che le elezioni consiliari degli Ordini territoriali, previste nel mese di novembre 2020 e dell'Ordine nazionale, previste nel mese di gennaio 2021, in assenza di disposizioni speciali emanate dal legislatore dovrebbero svolgersi nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal quadro normativo di riferimento, lo stato di emergenza sanitaria in atto, prorogato fino al 31 gennaio 2020, l'attuale situazione relativa alla diffusione dell'epidemia e le disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, inducono a ritenere, impregiudicata ogni diversa valutazione che i singoli consigli dell'ordine intendano disporre, non irragionevole un

differimento delle operazioni elettorali ad una data successiva alla cessazione dello stato di emergenza.

Il Ministero vigilante, infatti, potrebbe prendere atto dalla presenza di particolari situazioni logistiche e organizzative che non consentano di rispettare le prescrizioni governative in tema di divieto di assembramenti e di rispetto della distanza interpersonale, che, qualora effettivamente sussistenti, potrebbero giustificare il differimento della tornata elettorale ed escludere l'adozione di provvedimenti di carattere compulsivo o sanzionatorio.

Si tratta, tuttavia, di determinazioni organizzative demandate ai singoli enti interessati, i quali possono peraltro meglio conoscere e valutare le concrete situazioni locali, al fine, da un lato, di rendere possibile le operazioni elettorali di rinnovo, rispettando la cadenza temporale prevista dal legislatore, e, dall'altro, di garantire la piena tutela della salute dei propri iscritti.

In quest'ottica, preme evidenziare, anzitutto, che l'invocato art. 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in forza del quale sarebbe stato attribuito agli Ordini professionali la possibilità di sospendere le elezioni di rinnovo fino alla fine dello stato di emergenza – norma la cui portata applicativa è, comunque, controversa – sembra avere cessato la propria efficacia al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza originariamente dichiarato dal Governo.

Pur in assenza di una abrogazione espressa della norma citata, il decreto-legge n. 83/2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020, prevede all'art. 1, commi 3 e 4, che solo i termini delle disposizioni indicate nell'allegato 1 siano prorogati al 15 ottobre 2020 e che *“I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”*.

Il successivo decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ha apportato anche modifiche al decreto-legge n. 83/2020, introducendo nuove disposizioni nell'allegato 1, la cui efficacia è attualmente prorogata sino al 31 dicembre 2020.

L'art. 33 del decreto-legge n. 23/2020 non compare nell'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, come modificato dal decreto-legge n. 125/2020, pertanto, sicché occorre trarne la conclusione che tali disposizioni non siano più applicabili.

Tuttavia, l'art. 1, comma 1, lettera d), n. 5 del d.P.C.M. 18 ottobre 2020 - che ha modificato il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 attraverso l'inserimento all'art. 1, comma 6, della nuova lettera n-bis) – ha già dettato misure idonee a incidere con il procedimento elettorale.

Ed infatti, oltre al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, alla necessità di assicurare un adeguato distanziamento fisico fra le persone, all'esistenza

di norme che consentono di istituire “zone rosse” locali (alcune peraltro già istituite), le nuove disposizioni hanno imposto:

- la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;

- che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;

- che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgano in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Queste disposizioni sono state abrogate e sostituite da quelle contenute nel successivo d.P.C.M. 24 ottobre 2020, che nel rendere più stringenti e penetranti le misure di contenimento epidemiologico a carico della collettività all’art. 1, comma 9, lett. o) ha riproposto quelle vigenti sul punto, nei seguenti termini: *“sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”*.


L’assemblea elettorale, a prescindere dalla circostanza che possa essere qualificata come “riunione”, per come congegnata dal legislatore non pare potere essere svolta da remoto, anche per la mancata previsione di un sistema di voto elettronico.

Di conseguenza, pur potendosi comunque ravvisare comprovate ragioni perché le stesse debbano essere tenute di presenza, si possono al contempo profilare situazioni di rischio per la salute, stante l’effettivo aggravamento del quadro di diffusione dell’epidemia.

Questo complesso normativo, che non contempla in modo diretto una sospensione delle operazioni di rinnovo degli organi consiliari e la loro conseguente proroga, demanda pertanto agli Ordini la necessità di adottare una valutazione ponderata, da esercitare nei limiti del buon andamento dell’azione amministrativa, che sottende il fine tendenziale di consentire il rinnovo delle cariche consiliari, salvo che sussistano concrete ed effettive ragioni oggettive che precludano la possibilità – tenuto conto dell’intero contesto ambientale e dell’esperimento di ogni ragionevole tentativo positivo – di svolgere in sicurezza il procedimento elettorale.

Roma, 26 ottobre 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo



CNDCEC - CNDCEC

Prot. 12394 del 27/10/2020 - Entrata

Impronta informatica: c627914e514d2b9cf954bc24118df925f3cf3251121e4dc08eeff8d2c5ec7356

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale